



**CITTÀ DI FELTRE**

## **PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2014 – 2016**

### **Indice generale**

Introduzione : premessa , organizzazione e funzioni dell'amministrazione.....	
1 - le principali novità.....	
2 - Procedimento di elaborazione e adozione del programma.....	
3 - Iniziative di comunicazione della trasparenza.....	
4 - Processo di attuazione del programma.....	
5 - Dati ulteriori.....	
6 - Riferimenti normativi.....	

## **Introduzione**

### **Premessa**

Secondo l'art. 97 della Costituzione, l'azione amministrativa deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità. Una declinazione di tali principi è certamente la garanzia dell'accesso da parte dei cittadini alle informazioni pubbliche al principale scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi costituzionali appena citati. La disciplina della trasparenza è stata oggetto di importanti interventi normativi che hanno tra l'altro previsto che ogni Pubblica Amministrazione si doti di un Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità che deve contenere le iniziative previste per assicurare un adeguato livello di comunicazione e di informazione ai cittadini, principalmente mediante lo strumento della pubblicazione dei dati e delle informazioni sul sito istituzionale.

Nel 2011 l'Amministrazione di Feltre ha adottato un primo Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, con l'indicazione delle iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza finalizzato al rispetto della legalità e allo sviluppo della cultura dell'integrità, che ora deve essere rivisto per adeguarlo alle nuove disposizioni di legge recate dal Decreto Leg.vo 33 del 2013 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il Programma deve essere adeguato rispetto ai compiti e alla struttura dell'Ente.

### **Organizzazione e funzioni dell'amministrazione**

Si ricorda che :

Le funzioni fondamentali del Comune, ai sensi dell'[articolo 117, secondo comma, lettera p\), della Costituzione](#), secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 6/7/2012 n. 95 (convertito in L. 7/08/2012 n. 135) sono le seguenti:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto ( funzione non ancora trasferita dallo Stato);
- d) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- m) i servizi in materia statistica

La struttura Organizzativa del Comune di Feltre per l'esercizio delle funzioni fondamentali e delle altre istituzionali è descritta dai seguenti atti approvati dalla Giunta Municipale:

- la Macrostruttura, ovvero l'individuazione dei Settori e delle Unità Organizzative, all'interno di ogni Settore, secondo i quali la struttura comunale si articola;
- il funzionigramma, ovvero l'elenco delle funzioni del Comune assegnate ai Settori ed alle Unità Organizzative

[MACROSTRUTTURA](#) - Macrostruttura approvata con deliberazione di G.M. n. 88 del 21/05/2013

(esecutiva dal 09/06/2013)

Funzioni Settori - FUNZIONI DEI SETTORI E DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE - approvato con deliberazione di G.M. n. 88 del 21/05/2013 (esecutiva dal 09/06/2013)

## 1 - Le principali novità

L'articolo 11 del D.Lgs n. 150/2009 definisce la trasparenza "*come accessibilità totale (...) delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione (...)*". Si tratta di una nozione diversa da quella contenuta negli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina la distinta fattispecie del diritto di accesso ai documenti amministrativi, qualificato dalla titolarità di un interesse azionabile dinanzi al giudice e sottoposto a una specifica e differente disciplina che trova la propria fonte nella richiamata legge n. 241 del 1990.

L'accessibilità totale presuppone, infatti, l'accesso da parte dell'intera collettività a tutte le "informazioni pubbliche", secondo il paradigma della "libertà di informazione", dell'*open government*. Una tale disciplina è idonea a radicare, se non sempre un diritto in senso tecnico, una posizione qualificata e diffusa in capo a ciascun cittadino, rispetto all'azione delle pubbliche amministrazioni, con il principale "scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità" (articolo 11, comma 1, del D.Lgs n. 150/2009).

La trasparenza è finalizzata dunque proprio a forme diffuse di controllo sociale sull'operato delle pubbliche amministrazioni e delinea, quindi, un diverso regime di accessibilità alle informazioni.

Corollario di tale impostazione legislativa della disciplina della trasparenza è la tendenziale pubblicità di una serie di dati e notizie concernenti le pubbliche amministrazioni e i suoi attori, che favorisca un rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino.

Il principale modo di attuazione di una tale disciplina è infatti la pubblicazione sui siti istituzionali di una serie di dati.

Con deliberazione di Giunta Municipale n. 292 del 29 dicembre 2011 l'Amministrazione di Feltre ha adottato, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il proprio Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, con l'indicazione delle iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza finalizzato al rispetto della legalità e allo sviluppo della cultura dell'integrità.

Il programma triennale della trasparenza e l'integrità 2011 -2013, redatto sulla scorta delle Linee guida definite dalla Commissione per la Valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche (CIVIT) deve ora essere rivisto alla luce delle novità introdotte e dal riordino dell'intera materia effettuato da D.Lgs 14 marzo 2013 n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Per questa revisione del Programma sono state seguite le nuove "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016", Delibera CIVIT n. 50/2013.

Il D.Lgs 33/2013 all'art.1 definisce il principio generale di trasparenza:

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla

realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'[articolo 48](#), integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'[articolo 117, secondo comma, lettera m\)](#), della [Costituzione](#) e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'[articolo 117, secondo comma, lettera r\)](#), della [Costituzione](#)."

L'art. 10 del D.Lgs 33/2013 individua i principali contenuti del Programma Triennale per la trasparenza.

In particolare gli obiettivi del Programma sono:

- a) un adeguato livello di trasparenza (in riferimento ai nuovi obblighi stabiliti dal D.Lgs 33/2013)
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità

mentre i contenuti del Programma sono:

- a) la definizione di misure, modi e iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione
- b) le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e tempestività dei flussi informativi

Alla luce delle rilevanti modifiche apportate dal D.Lgs 33/2013 i principali cambiamenti del presente Programma rispetto al precedente possono essere sinteticamente riassunti come segue:

- Il presente Programma costituirà una sezione del Piano triennale della prevenzione della corruzione con il quale è necessariamente integrato poiché il principio di trasparenza è inteso dal legislatore come uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione. Legge 6 novembre 2012 n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
- è introdotto l'istituto dell'accesso civico
- sono precisati i compiti e le funzioni del Responsabile della trasparenza
- sono individuati i referenti per la trasparenza e ne sono definiti i compiti
- è definita la struttura della Sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito internet del Comune, in conformità a quanto previsto nel decreto e ne vengono disciplinate le modalità di pubblicazione e aggiornamento dei dati

## **2 - Procedimento di elaborazione e adozione del programma**

I notevoli e importanti adempimenti in materia di trasparenza imposti dal D.Lgs 33/2013 rendono, almeno in questa prima fase, arduo il superamento della logica dell'adempimento normativo a favore dell'autonoma iniziativa dell'amministrazione come auspicato dalla CIVIT 2/2012.

Una prima ricognizione sull'effettiva disponibilità dei dati richiesti per la pubblicazione ha infatti evidenziato come, accanto ad un certo numero di dati già presenti e disponibili per la pubblicazione, molti altri si trovino nelle seguenti condizioni:

- dati parzialmente presenti all'interno delle banche dati dell'ente, da implementare
- dati ricavabili ma non raccolti in modo sistematico, da organizzare e rendere disponibili
- dati non disponibili, da raccogliere, elaborare, rendere fruibili.

A fronte di questo quadro al fine di rendere affettivi gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n.33/2013 devono essere messe in campo azioni complesse che comportano per tutta l'organizzazione dell'Ente un impegno rilevante tale da costituire parte essenziale del nuovo Programma per la Trasparenza.

Rispetto al precedente Programma l'esigenza si è spostata dalla necessità di individuare le tipologie di dati da pubblicare, privilegiando quelli di maggiore interesse per i cittadini, a quella di reperire

tutti i dati per i quali è prevista la pubblicazione dal D.Lgs.33/2013.

I dati da pubblicare sono infatti tali e tanti da rendere difficile trovarne di ulteriori che possano essere di interesse dei cittadini tanto più che l'istituto dell'accesso civico in questo senso garantisce la massima trasparenza e tutela del diritto all'accessibilità totale.

### **Obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice negli atti di indirizzo**

Nella prima fase di avvio dopo le rilevanti novità introdotte dal D.Lgs 33/2013 il primo obiettivo è quindi strutturare e disciplinare le modalità di realizzazione di un sistema organizzativo idoneo a far fronte agli obblighi di trasparenza con il coinvolgimento di tutta l'organizzazione comunale nella consapevolezza che queste azioni rappresentano la struttura portante di qualsiasi ulteriore attività o iniziativa in materia di trasparenza.

### **I collegamenti con il Piano della Performance o con analoghi strumenti di programmazione previsti da norme di settore**

La CIVIT ha previsto nella delibera n.6/2013, par.3.1., lett.b), la necessità di un coordinamento e di una integrazione fra gli ambiti relativi alla *performance* e alla trasparenza, affinché le misure contenute nei Programmi Triennali per la trasparenza e l'integrità diventino obiettivi da inserire nel Piano della *Performance*.

A tal proposito l'art.10 del D.Lgs.33/2013 stabilisce al comma 2 che il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'art.43, comma 3.

Ancora il comma 3 dello stesso articolo 10 stabilisce che gli obiettivi indicati nel Programma Triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica ed operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli Enti Locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

Il raggiungimento dell'obiettivo di pubblicazione di tutti i dati previsti dalla norma come riportati nell'Allegato al Programma, nonché il loro costante e tempestivo aggiornamento, costituiranno per il 2014 precisi obiettivi del Piano della Performance e degli altri strumenti di gestione dell'Ente per tutti i settori dell'Ente.

Il coinvolgimento di ciascun ufficio e settore per le attività di propria competenza è individuato nell'ultima colonna della tabella.

Il raggiungimento di tali obiettivi sarà monitorato con gli strumenti utilizzati per il sistema di valutazione della performance.

### **L'indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma**

Il Programma nasce da una condivisione di tutta la struttura nelle sue varie articolazioni degli obiettivi della trasparenza.

A tale scopo è stato costituito un gruppo di lavoro allargato, trasversale, che ha interessato tutti i settori dell'amministrazione con la presenza dei dirigenti, delle P.O. e degli uffici che si sono riuniti per affrontare temi specifici di interesse generale del Programma. Sulla scorta di quanto emerso in quegli incontri sono stati elaborati i contenuti del presente programma.

Una prima stesura del programma è stata inviata a tutti i dirigenti e a tutte le P.O. dell'Ente per raccogliere i contributi di ognuno.

### **Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento**

Sono individuati come possibili portatori di interesse (stakeholders) rispetto ai contenuti del Programma: i cittadini tutti, singolarmente o organizzati in forme associative, i sindacati, i mass

media, gli ordini professionali, le imprese.

Prima della sua approvazione da parte della Giunta il Programma viene pubblicato sul sito internet del Comune per 20 giorni con l'invito a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti di prenderne visione e fare osservazioni, avanzare proposte o commenti.

### **I termini e le modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice**

Il Programma per la trasparenza e l'integrità sarà approvato dalla Giunta Municipale di Feltre entro il 31/12/2013

## **3 - Iniziative di comunicazione della trasparenza**

### **Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati , risultati attesi**

Si prevede di trattare il tema organizzando le seguenti iniziative :

- Coinvolgimento dei Laboratori di Cittadinanza,– del Forum dei Laboratori,– delle Assemblee tematiche
- Informazione e comunicazione nell'ambito delle Assemblee frazionali che si tengono una volta all'anno
- Informazione e comunicazione nell'ambito dell'attività degli Organismi di partecipazione di alcune categorie di cittadini già operanti in settori specifici dell'attività dell'Ente (ad esempio assemblee e comitati di gestione dell'Asilo Nido, le commissioni mensa per il servizio istruzione, il comitato biblioteca). Nelle prossime riunioni di questi organismi sarà data informazione dell'attività in materia di trasparenza dell'Ente.
- Informazione e comunicazione in occasione di pubblicazioni periodiche dell'Amministrazione e nelle newsletter del Comune;
- Organizzazione di conferenze stampa ed iniziative ad hoc per la diffusione del programma

Dalle attività sopraelencate ci si attende:

- un buon grado di diffusione del programma tra tutti i cittadini, singolarmente o organizzati in forme associative, i sindacati, i mass media, gli ordini professionali, le imprese;
- la consultazione diffusa delle informazioni pubblicate e conseguentemente una semplificazione nei rapporti con l'utenza;
- l'effettivo utilizzo di nuovi istituti, quali ad esempio l'Accesso civico, previsti e disciplinati per favorire la trasparenza e la relazione con il cittadino.

## **4 - Processo di attuazione del programma**

Per l'attuazione del programma è necessario prioritariamente:

- A.** individuare i dirigenti responsabili della **trasmissione** dei dati (per trasmissione si intende sia l'immissione dei dati nell'archivio che la confluenza dei dati dall'archivio al soggetto responsabile della pubblicazione), della **pubblicazione** e dell'**aggiornamento** dei dati stessi.
- B.** individuare i referenti per la trasparenza e specificare le modalità di coordinamento con il Responsabile della Trasparenza

Per conseguire tali prioritari scopi si è ritenuto utile partire dalla griglia degli obblighi di pubblicazione allegata alla Delibera CIVIT 50/2013 che riporta tutti gli obblighi di pubblicazione con i riferimenti alla normativa che li prevede e con la tempistica di aggiornamento stabilita dalla legge. La griglia è stata adattata con la selezione degli obblighi che interessano il Comune (escludendo categorie di obblighi rilevanti per altri soggetti come ad esempio le Aziende Sanitarie)

con l'aggiunta di una ultima colonna che individua l'ufficio incaricato della trasmissione e aggiornamento dei dati.

In tal modo è stato elaborato l'**Allegato 1** che costituisce parte integrante del Programma e che contiene:

- elenco degli obblighi di pubblicazione
- individuazione della tempistica di pubblicazione e aggiornamento
- individuazione degli uffici referenti per la trasparenza

**I Referenti per la trasparenza** che saranno nominativamente individuati con provvedimento del Segretario Generale successivamente all'approvazione del Programma, all'interno degli uffici indicati nell'allegato 1), hanno i seguenti compiti:

- verifica dell'esattezza e completezza dei dati pubblicati sul sito nella sezione di pertinenza di "Amministrazione Trasparente"
- elaborazione dei dati di propria competenza e loro trasmissione con la tempistica indicata nell'allegato 1 al Sistema informativo per la pubblicazione
- aggiornamento dei dati e trasmissione per la pubblicazione nel rispetto della tempistica indicata
- collaborazione con il Responsabile per la trasparenza per il rispetto degli adempimenti previsti.

Il coordinamento è garantito dalle ordinarie modalità di interazione in uso all'organizzazione (mail, telefono, incontri) E' inoltre stata creata una cartella condivisa sul server con accesso a tutti i referenti per la messa a disposizione dei materiali di lavoro. Sono previste riunioni periodiche all'occorrenza, per temi di interesse generale, su iniziativa del Responsabile della trasparenza o su impulso dei Referenti.

**C.** misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

L'art.43 del D.Lgs 33/20103 stabilisce al comma 3 che "I dirigenti responsabili degli uffici dell'Amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla Legge".

Alla data attuale la sezione "Trasparenza, valutazione e merito" sul sito è stata ristrutturata nella nuova sezione "Amministrazione trasparente" come previsto dal Decreto, idonea a raccogliere i contenuti che via via popoleranno la sezione.

L'operatività delle misure di trasparenza individuate nel programma richiede di compiere una serie di azioni quali la ricognizione delle strutture interessate, la raccolta, elaborazione e confronto dei dati.

Tutte le operazioni di verifica, aggiornamento ed elaborazione dei dati da pubblicare devono essere compiute sulla scorta delle indicazioni contenute nell'Allegato 2 della delibera CIVIT 50/2013 "Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati".

**D.** misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza.

Immediatamente dopo l'approvazione del Programma per la trasparenza da parte della Giunta Municipale, con provvedimento del Segretario Generale sono individuati nominativamente i Referenti per la trasparenza incaricati all'interno di ciascuno degli uffici individuati nell'allegato 1) dei compiti sopra descritti al punto B) del presente paragrafo.

Per rendere cogenti gli obblighi dei referenti è stato introdotto nel "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Feltre a norma dell'articolo 54, comma 5, del D. lgs. n. 165/2001" il seguente articolo:

#### **Art. 9 Trasparenza e tracciabilità**

*(integrazione disciplina di cui all'art. 9 del codice generale)*

*1. Il dipendente applica scrupolosamente in materia di trasparenza e tracciabilità le misure*

*previste dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità nonché le disposizioni operative date dai rispettivi responsabili.*

*2. È fatto obbligo in particolare di assicurare l'elaborazione, il reperimento e la trasmissione dei dati e documenti sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale nei tempi stabiliti e di verificare che le pubblicazioni di competenza siano effettivamente avvenute, segnalando tempestivamente eventuali disfunzionalità.*

*3. Per assicurare la tracciabilità dei processi decisionali dovranno essere obbligatoriamente utilizzati i programmi informatici in uso secondo le disposizioni interne.*

*4. La violazione di quanto previsto ai commi precedenti, integra la responsabilità disciplinare e l'impossibilità di riconoscere premialità al dipendente inadempiente.*

A supporto dell'attività di controllo degli obblighi di pubblicazione il Segretario Generale collabora con il Responsabile della trasparenza e mantiene la supervisione su tutti gli adempimenti previsti dal Programma.

**E. strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente"**

Saranno verificate con il Sistema informativo le possibilità di implementare modalità informatiche di rilevazione del numero di accessi alle pagine della sezione Amministrazione trasparente e, in un momento successivo, di verificare l'utilità percepita da parte degli utenti con modalità di interrogazione on line.

**F. misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico**

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Dirigente del Servizio Responsabile per materia e ne informa il richiedente. Il Dirigente, entro trenta giorni, pubblica nel sito web [www.comune.feltre.it](http://www.comune.feltre.it) il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso in cui il Dirigente responsabile per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto Titolare del potere sostitutivo: il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito web [www.comune.feltre.bl.it](http://www.comune.feltre.bl.it) quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio. Tutte le informazioni per l'esercizio del diritto, il nome del responsabile, le modalità di presentazione e il procedimento sono pubblicati sul sito del Comune di Feltre nella sezione relativa all'Amministrazione Trasparente agli altri contenuti della trasparenza.

## **5 - Dati ulteriori**

Il D.Lgs 33/2013 oltre ad avere riordinato la materia ha esteso gli obblighi di pubblicazione a quasi tutta l'attività dell'Ente. Inoltre l'ulteriore istituto dell'accesso civico rende pressochè totale, salvi i limiti di legge, la conoscibilità dell'azione amministrativa in tutte le sue declinazioni.

Pertanto in questo contesto risulta difficile individuare ulteriori dati da rendere pubblici.



Allo stato attuale l'analisi delle richieste d'accesso così come una riflessione sulle possibili necessità di conoscenza dei portatori di interesse non permettono di individuare altri e ulteriori contenuti per la trasparenza.

Resta fermo che qualora emergessero indicazioni in questo senso da parte degli utenti dei servizi o dei cittadini ne sarà tenuto conto per una revisione del Programma e per l'ampliamento dei dati da pubblicare.

A tal proposito si segnala come il Garante per la protezione dei dati personali, con deliberazione del 02/03/2011 abbia, all'articolo 2, punto 2.3, espressamente chiarito che "*qualora l'amministrazione decida, sulla base di una valutazione responsabile e attenta (...) di prevedere la pubblicazione di ulteriori dati, in assenza di specifici obblighi normativi e in aggiunta a quelli elencati nelle linee guida della CIVIT, dovrà motivare adeguatamente la propria scelta nell'ambito dello stesso Programma triennale (per la trasparenza e l'integrità) dimostrando l'idoneità di tale pubblicazione, in relazione alle finalità perseguite, e il rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e pertinenza dei dati*".

## 6 - Riferimenti normativi

Si riportano le principali fonti per la stesura del Programma e per la sua applicazione da parte di tutti i soggetti coinvolti:

- **il D.Lgs.vo 150/2009, che all'art. 11 definisce la trasparenza come** "*accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione*";
- **la Delibera n. 105/2010 della CIVIT, "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"**: predisposte dalla Commissione per la Valutazione Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza, esse indicano il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, a partire dalla indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito web istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative sulla trasparenza;
- **la Delibera n. 2/2012 della CIVIT, "Linee guida. per il miglioramento. Della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"**: predisposte dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche contiene indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate, in particolare tiene conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CIVIT a ottobre 2011;
- **la Delibera n. 3/2012 della CIVIT, "Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici"** predisposte dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche contiene indicazioni integrative e approfondimenti in materia di standard di qualità dei servizi resi ai cittadini dalle pubbliche amministrazioni;
- **le Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010, con aggiornamento 29 luglio 2011), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione**: tali Linee Guida prevedono infatti che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l'"accessibilità totale" del cittadino alle

informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti web istituzionali pubblici;

- **la delibera del 02/03/2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali** che definisce le "Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web";
- **il D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito in L. 7.12.2012 n. 213** "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" che all'art.3 reca disposizioni in merito al rafforzamento dei controlli in materia di enti locali;
- **la L. 06/11/2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"** che all'art.1 comma 15) stabilisce che la trasparenza sia assicurata mediante pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Tale comma prevede inoltre che nei siti web istituzionali siano pubblicati anche i bilanci e conti consuntivi dell'amministrazione, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini (per le informazioni sui costi si prevede che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, predisporrà un apposito schema tipo);
- **il Decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 1 comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190"**. In particolare l'art. 11 del Dlgs 150/2009 aveva disciplinato la nozione di trasparenza e gli obblighi gravanti su ciascuna amministrazione per garantirne l'effettivo perseguimento; il comma 2 del citato articolo aveva previsto l'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Tale disposizione tuttavia – ai sensi degli artt. 16 e 74 del medesimo decreto - non trovava diretta applicazione per gli enti locali, rendendo di conseguenza non obbligatoria per gli stessi l'adozione del citato Programma. Rimaneva ferma la diretta applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 11 del citato Dlgs.

**La circolare n. 1 del 25/01/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica** relativa alla L. 190/2013, nel trattare, tra l'altro, del raccordo tra il Responsabile della prevenzione e gli altri organi e figure presenti nell'amministrazione, evidenzia che l'art.1, comma 9, lett. f) della legge prevede che nel Piano di prevenzione della corruzione, siano individuati specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. La circolare rileva che questa previsione *"presuppone un collegamento tra il piano di prevenzione e il programma triennale per la trasparenza"*, che *"il programma per la trasparenza deve essere coordinato con il piano per la prevenzione della corruzione in modo da assicurare un'azione sinergica ed osmotica tra le misure e garantire la coincidenza tra i periodi di riferimento"* e che *"il collegamento tra le attività non può non riversarsi anche sul collegamento /coordinamento tra le figure deputate a svolgerle"*.

Infine il Decreto legislativo 33/2013 prevede all'art. 10 che ogni amministrazione adotti un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente. Le misure del Programma triennale, ai sensi del comma 2 del citato art. 10, sono collegate *"sotto l'indirizzo del Responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di Prevenzione della corruzione"*.

Feltre, 15 novembre 2013